

F.U.L.T.A.

ne Unitaria Lavoratori Tessili Abbigliamento -

CGIL - CISL - UIL

Consigli di Fabbrica

DO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE

4.1975

SILAN = STABILIMENTI DI:

- NOVI - MARANELLO - ZINGONIA - RÓVIGO

UMENTI DELLE
nsioni e assegni familiari

VERBALE DI ACCORDO

22 aprile 1975, presso la sede dell'Associa-
li Industriali della Provincia di Modena,

tra
l'azione Industriali stessa nella persona del
re Dr. Alfonso Giorgi e del Vice Direttore Dr.
o Reggiani, in rappresentanza ed assistenza
ltte:

.p.A., stabilimenti di Carpi e di Novi di Modena,
.p.A., stabilimento di Zingonia,
ANE S.p.A. di Maranello,
L S.p.A. e TOROTEX S.p.A. di Rovigo,
sona del Cav. Renato Crotti, assistito dal Dr.
Focherini e dal Dr. Gianni Reverberi,

e
A-CISL, Sindacati provinciali di Modena, Berga-
vigo;

EA-CGIL, Sindacati provinciali di Modena, Berga-
vigo;

A-UIL, Sindacati provinciali di Modena, Berga-
vigo;

ti dalle Rappresentanze sindacali aziendali dei
stabilimenti,
nvenuto quanto di seguito indicato:

ndra, preso atto delle preoccupazioni espresse
Organizzazioni sindacali circa la situazione
zionale del settore tessile, precisa che è pre-
ato un programma di investimenti, nell'ambito
ale si citano la imminente costruzione di un

. / .

one di 7.000 mq. nella zona industriale di Carcopertura - già acquistata - per l'ampliamento stabilimento di Novi, i prefabbricati esistenti presso la Sintefil che, se la situazione finanziaria lo consentirà, verranno installati nella primavera del 1976.

vamente allo stabilimento di Zingonia - del quale è programmata la soppressione come unità produttiva - in particolare sono state recentemente realizzate alcune campionature di tessuti che potranno contribuire al miglioramento degli attuali orari praticati nello stabilimento, come già riscontrato nelle ultime settimane.

Andrà si indirizzerà altresì verso il potenziamento del processo di diversificazione produttiva all'interno del settore, al fine di favorire un migliore equilibrio di situazioni tra i diversi stabilimenti in cui contrazione di orario.

Si proveranno inoltre, insieme al miglioramento della tecnologia e dell'organizzazione produttiva e dei lavori strumenti idonei al perseguimento di quanto indicato di seguito, quali il reperimento di nuovi mercati, la sperimentazione di nuovi tipi di filato, nonché mantenimento della tecnologia a livelli elevati.

Il massimo impegno dell'Azienda nel realizzare le iniziative ed i programmi di cui sopra, è finalizzato allo scopo di garantire il mantenimento degli attuali posti occupazionali costituiti.

mità nello stabilimento Silan S.p.a. di Caron
" " " Silan S.p.a. di Novi,
" " " Silan S.p.a. di Zingonia,
" " " Torutex S.p.a. di Rovigo,
" " " Sintefil S.p.a. di Rovigo,
" " " Domus Lane S.p.a. di Maranello,

mantenere ed, ove possibile, di migliorare gli
carri di lavoro.

rezione e le Rappresentanze sindacali aziendali
erà, a richiesta di queste ultime, a periodici
per verificare la concretezza delle prospettive
indicate, particolarmente in riferimento degli
organici.

di procedere alla graduale eliminazione di
gli obiettive ingiustificate sovraequazioni
attamento del personale dipendente - in dire-
pertanto della omogeneizzazione del trattamen-
to - l'Azienda si dichiara disponibile a rie-
con le Rappresentanze sindacali aziendali dei
stabilimenti, secondo la prassi in atto, le posi-
singoli lavoratori o gruppo di essi.

Per l'esame di cui sopra avverrà ferme restan-
derenze di trattamento derivanti dalla diversi
contratto nazionale applicato.

Nella omogeneizzazione non si terrà inoltre

ei trattamenti conseguiti in posizioni lavorati
rse da quelle ricoperte al momento dell'esame.

procederà all'esame con le Rappresentanze sindacali, secondo la prassi in atto, delle possibilità di revisione dell'organizzazione del lavoro al livello delle mansioni impiegatizie inquadrate nelle categorie C e D, ai fini di un eventuale acciuffamento della professionalità di singoli intesi, che appaia compatibile con le esigenze funzionali dei servizi.

lavoratori inquadrati nelle categorie F ed E2 saranno assegnati alla categoria E 1, a decorrere 1° aprile 1975.

A decorrere dal 1° agosto 1975, ai lavoratori inquadrati in categoria E1 e che non svolgano mansioni di manovalanza (e che pertanto non provengono dalla categoria F) verrà corrisposto un superminimo pari al 65% dell'attuale differenza esistente tra il minimo di paga base più l'indennità di contingenza delle categorie E1 e D.

Il superminimo si considererà per il 50% assorbito in caso di revisioni del parametro retributivo attinente la paga base della categoria E1 (inclusa l'ipotesi di unificazione delle categorie E1 e D) ed il rimanente 50% nelle revisioni del parametro della indennità di contingenza, con particolare riferimento alle revisioni del valore del punto di contingenza previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1975.

normativa di cui ai precedenti punti a) e b) verificata applicata ai lavoratori che abbiano maturato una familiarità di servizio presso l'azienda di mesi 6, e preche non abbiano all'atto dell'assunzione già acquisito specifica esperienza nella mansione.

caso di prestazione di lavoro notturno a turni, maggiorazione - fissata nella misura del 45% per tutti gli stabilimenti, salvo condizioni di miglioramento - verrà corrisposta per le ore di lavoro prestato nell'ambito del turno, anche nella ipotesi in cui la prestazione sia interrotta da causa non imputabile alla volontà dei dipendenti, ma sia determinata da malattia o infortunio o, comunque, da cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo alla iniziativa dei lavoratori interessati.

Nelle stesse ipotesi di interruzione della prestazione lavorativa avrà luogo la corresponsione della maggiorazione dell'1,10% per le ore di lavoro effettivamente prestate in turno.

Ai lavoratori che abitino ad oltre 4 Km. dallo stabilimento in cui siano chiamati a svolgere attività lavorativa, verrà corrisposto un rimborso perfettario delle spese sostenute per recarsi al lavoro pari a L.20 per ogni chilometro di effettiva percorrenza.

formula: numero Km. x 2 x 22 = L.20).

L'importo mensile determinato secondo la formula ora riportata rimarrà costante ove la prestazio-

sia di almeno 18 giorni lavorati nel corso del
se. In caso contrario verrà frazionato in quote
ornaliere.

Azienda, nell'intento di concorrere ad una accese
razione nella soluzione dei problemi del traspor
che interessano i lavoratori, si dichiara di-
onibile a contribuire, nell'ambito di soluzioni
llettive, alla realizzazione pratica, anche per
anto attiene gli aspetti finanziari, di iniziati
a tal fine assunte dagli Organi ed Enti publi
istituzionalmente competenti in materia, nel
adro delle leggi vigenti.

partire dal 1° agosto 1975, l'Azienda anticipa-
alle singole scadenze mensili, oltre a quanto
sua competenza, a termini di contratto, anche
trattamenti economici alle cui erogazioni siano
nati rispettivamente l'Inam e l'Inail nei con-
conti dei lavoratori assenti per malattia od in-
rtunio dal lavoro.

anto precede a patto che non ne derivino aggra-
contributivi e si ottengano adeguati affidata-
nti circa la certezza e la tempestività del
mberoso.

Azienda esprime la propria disponibilità a con-
rrere alla istituzione di mensa di quartiere.
tal caso le parti si incontreranno per definire
le sorti del servizio di mensa aziendale vigen-
a Carpi.

premio di produzione viene aumentato di L.7.000
mensili dal 1° aprile 1975, di ulteriori L.3.000
mensili dal 1° ottobre 1975 e di altre 2.500 mensili
dal 1° marzo 1976.

Per tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi,
e negativi) in servizio alla data di stipula del
presente accordo verrà erogato un importo una ten-
tativa non ripetibile di L.12.000.

Per altro ai lavoratori che siano stati assunti suc-
cessivamente al mese di gennaio del corrente anno,
l'importo in parola verrà corrisposto in misura
proporzionalmente ridotta in rapporto al servizio
svolto nei mesi di febbraio e marzo.

Per i fini di cui sopra si trascureranno le frazioni
di mese inferiori a 15 giorni, mentre le frazioni
di mese superiori a 15 giorni verranno considerate
come intere.

Il presente accordo, salvo ciò per cui è prevista
la sua decorrenza, ha vigore dal 1° aprile 1975
e scadrà il 31 dicembre 1976.
È stato approvato e sottoscritto.

- seguono le firme -

COLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE 22 APRILE
RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.p.A., STABILIMENTI DI
E DI NOVI DI MODENA, DOMUS LANE S.p.A. DI MARAS
, SINTEFIL S.p.A. e TOROTEX S.p.A. DI ROVIGO, SI
.p.A. DI ZINGONIA,

fini della sperimentazione di nuove assegnazioni
macchinario, le parti si atterranno alla volontà
pressa in materia dal c.c.n.i. vigente.

rticolarmenre nelle ipotesi in cui la nuova asse-
zzione sperimentale sia la conseguenza della in-
roduzione di nuove tecnologie - in parte già rea-
zzate - l'Azione avrà cura di fornire preventiva-
nte alle Rappresentanze sindacali aziendali i re-
tivi elementi di valutazione, ivi compresi quelli
tinenti al carico di lavoro dei singoli interessa-

Rappresentanze sindacali aziendali, anche a fron-
delle suddette indicazioni potranno, prima dello
vio e durante l'effettuazione delle prove, formula-
osservazioni rivolte ad evitare che, per comune
tendimento, l'esperimento implichii il determinar-
di condizioni anormali di lavoro.

timata la prova, l'assegnazione definitiva sarà
frutto delle risultanze dell'esame congiunto
e in merito effettueranno Direzione e Rappresen-
nze sindacali aziendali.

reso atto che negli ultimi mesi si è proceduto con
fficiente tempestività ai necessari trasferimenti
persone tra gli stabilimenti di Carpi e Novi, le
rti dichiarano che anche per il futuro si procede

ndo analoghi criteri di snellezza nella ipotesi
ferimenti richiesti in circostanze simili previa
zione alla R.S.A. Ove i dipendenti interessati
ferimenti denuncino tramite le R.S.A. obiettive
tà ad effettuare gli stessi utilizzando mezzi
l'Azienda provvederà a mettere a disposizione
mezzo.

iderata l'obiettiva esigenza che le operazioni
untenzione vengano effettuate nella giornata
abato - e cioè ad impianti non in attività - le
convengono che tale esigenza venga soddisfatta
nte il ricorso a prestazioni conformi alla di-
ina di cui all'art.26, parte generale, del c.
... vigente.

rti convengono sulla opportunità che - a partire dal 1976 - la quarta settimana di ferie annuale possa essere utilizzata per la effettuazione di giorni in coincidenza di singole giornate lavorative cadenti fra due giornate nelle quali non sia formalmente prevista prestazione lavorativa (sabato, domeniche, festività').

lendario dei ponti suddetti verrà definito all'inizio di ogni anno tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali. Queste ultime fini di cui sopra, occeranno congiuntamente allo scopo di reperire soluzioni uniformi, considerata la complementarietà delle lavorazioni diversi stabilimenti.

(seguono le firme)

DIARAZIONE AGGIUNTIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 22
LUGLIO 1975 RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.p.A., STA-
MENTI DI CARPI E DI NOVI DI MODENA, DORUS LANE
S. DI MIRANELLO, SINTEFIL S.p.A. E TOROTEX S.
DI ROVIGO, SILAN S.p.A. DI ZINGONIA.

I lavoratori studenti di cui al primo comma dell'art.21 - parte generale del vigente c.c.n.l. potranno utilizzare anche in un solo anno le ore di permesso retribuito previste per un triennio (120) compreso il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Per quant'altro qui vi non espressamente previsto sono confermate le disposizioni dell'articolo citato.

Terma restando la normativa in atto per quanto riguarda il regime dei permessi retribuiti, la azienda si dichiara disponibile a concorrere al sostentamento dell'onere relativo ad un accertamento sanitario ambientale e mediamente ad una visita personale nell'arco di validità del presente accordo, la misura del concorso sarà definita d'intesa con il Centro di Medicina Preventiva, prezzo attuale del tariffario dello stesso predisposto.

Inoltre, per quanto attiene il personale femminile, l'Azienda concederà, a titolo sperimentale nell'arco di validità del presente accordo, i permessi retribuiti necessari per la effettuazione degli accertamenti citologici disposti dal Centro competente dell'Ente locale.

Il monte ore previsto dall'accordo aziendale 23 gennaio 1973 si intende elevato a 4.300 ore globali (intendendosi in tale numero comprese le ore di competenza dello stabilimento di Zingonia).

Le ore di permesso retribuito per motivi sindacali spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 200), potranno essere dai dirigenti stessi trasferite in godimento ad altri lavoratori beneficiari del monte ore suddetto mediante apposita richiesta.

- seguono le firme -

NOTE INTEGRATIVE DEI PRECEDENTI ACCORDI
ALL'ACCORDO INTERAZIENDALE DEL 22.4.75.



- corrispondente 110 ore biennale (accordo 23.
4.71)

l'Azienda erogherà al personale operaio alle scadenze di ogni biennio, un importo pari a 110 ore.

Detta erogazione potrà anche avvenire parzialmente in via anticipata dietro richiesta della R.S.L. in presenza di situazione di sottoccupazione.

- Impieghi e Intermedi

L. 40.000 annue pro capite.

PREMIO AZIENDALE:

attuale		L. 38.140
all'1.10.75	+	L. 3.000
"1.3.76	+	L. 2.500
		<u>L. 43.640</u>

una battaglia vinta contro la giungla degli assegni familiari

Assegni familiari per i lavoratori e i pensionati Inps
(quote mensili)

Settori	Vecchio trattamento		Nuovo trattamento	
	Per il coniuge e per ogni figlio	Per ogni genitore	Per il coniuge e per ogni figlio	Per ogni genitore
— Industria; agricoltura; commercio; artigianato	8.860	2.575	10.868	2.575
— Credito; assicurazione; servizi tributari appaltati	8.860	7.150	10.868	7.150

Settore INPS (lavoratori dipendenti)

In tale settore, l'accordo prevede che — dal 1° gennaio 1975 — le pensioni inferiori a L. 100.000 dovranno avere, in aggiunta all'aumento del 13 per cento derivante dal meccanismo di scala mobile, un ulteriore aumento

che, complessivamente, faccia aumentare tali pensioni — rispetto ai livelli del 1974 — di L. 13.000 mensili.

La seguente tabella illustra i risultati conseguiti:

Classi di pensione 1974 (esempi)	Livello pensione 1975 secondo normativa attuale	Ammontare reale dell'aumento		
		Rispetto al 1974	In cifra assoluta	Rispetto al 1975 (normativa attuale)
42.650	48.550	55.950	13.000	30%
50.000	56.500	63.000	13.000	26%
75.000	84.750	88.000	13.000	17%
99.950	112.950	112.950	13.000	13.05%

UNITA' SINDACALE

E'

ANZIA DI LOTTA

PER

MIRE DALLA CRISI ATTRAVERSO

RIFORME e PER IL CONSOLIDAMENTO

DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE.



denite ai sindacati